UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Programma Operativo Nazionale
Cultura e Sviluppo
FESR 2014-2020

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministero della cultura
Segretariato Generale – Servizio V "Contratti e attuazione programmi"

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "CULTURA E SVILUPPO" FESR 2014-2020

(CCI: 2014IT16RFOP001)

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA L'AUTORITA' DI GESTIONE E IL BENEFICIARIO (REAL BOSCO DI CAPODIMONTE) PER OPERAZIONE FINANZIATA E/O RENDICONTATA EX ARTICOLO 65, COMMA 6 DEL REGOLAMENTO UE 1303/2013

Intervento: "Lavori di riqualificazione paesaggistica e valorizzazione funzionale del Real Bosco di Capodimonte"

Linea di Azione: 6c.1.a
CUP: F69D17001190001.

Comune: Napoli

Regione: Campania

TRA

- **Ministero della cultura – Segretariato Generale – Servizio V (*Contratti e attuazione programmi*), quale Autorità di Gestione del PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020**, con sede in Roma, Via del Collegio Romano, 27, C.F. 97803850581 (di seguito, "**AdG**" o "**Autorità di Gestione**"), nella persona del Dirigente del medesimo Servizio V nell'ambito del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dr. Nicola Macrì, domiciliato per la carica ove sopra;

- da una parte -

E

- Real Bosco di Capodimonte, con sede in Napoli, Italia, Via Miano 2, C.F. 95219190634 (di seguito, "**Beneficiario**"), nella persona del *Direttore* Eike Schmidt e domiciliat*o* per la carica ove sopra;

- dall'altra parte -

(l'Autorità di Gestione e il Beneficiario sono di seguito congiuntamente definiti le "**Parti**")

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2020, rep. n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*", registrato dalla Corte dei Conti al n. 236 in data 17 febbraio 2020, il quale tra l'altro individua, nell'ambito del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Servizio V – Contratti e attuazione programmi;

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 30 giugno 2020, rep. n. 299, ai sensi del quale, a decorrere dalla medesima data del 30

giugno 2020, (i) il Dirigente del Servizio V (Contratti e attuazione programmi) nell'ambito del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo svolge le funzioni di Autorità di Gestione dei Programmi europei (PON-FESR) e di coesione (FSC) a titolarità del medesimo Ministero secondo quanto previsto dalla pertinente normativa, e (ii) il Direttore generale della Direzione Generale Bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo svolge le funzioni di Autorità di Certificazione dei Programmi europei (PON-FESR) e di coesione (FSC) a titolarità del medesimo Ministero secondo quanto previsto dalla pertinente normativa;

VISTA la nota del Segretario generale prot. 9816 del 16 luglio 2020 avente ad oggetto "*Impiego del personale del Servizio IV – Programmazione a beneficio dell'Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 e del Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC e relativa disposizione di servizio*";

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6, ai sensi del quale è tra l'altro previsto che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura in data 9 dicembre 2021, Rep. n. 1076, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2021 al n. 3146, di conferimento al Dott. Nicola Macrì dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Dirigente del Servizio V (*Contratti e attuazione programmi*) nell'ambito del Segretariato Generale del medesimo Ministero della cultura;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni*";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*";

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3 marzo 2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7 marzo 2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento omnibus (UE) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i citati regolamenti europei;

VISTO il Regolamento (UE) 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19;

VISTO il Regolamento (UE) 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013,

introducendo misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 - CCI 2014IT16M8PA001 del 30 settembre 2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo - CCI 2014IT16RFOP001 (di seguito PON Cultura e Sviluppo o PON), adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 925 del 12 febbraio 2015, successivamente modificato fino alla decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 7476 del 27.10.2023, la quale – modificando la sopra citata decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015 – ha approvato il PON "*Cultura e Sviluppo*" FESR 2014-2020 - CCI 2014IT16RFOP001, versione 12.0, per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" per le regioni meno sviluppate in Italia;

VISTI i decreti AdG n. 11 e 12 del 18 febbraio 2016 di individuazione degli interventi, coerenti con la strategia del PON Cultura e Sviluppo, ammissibili a finanziamento;

VISTI i decreti AdG n. 37 e 39, del 5 febbraio 2018 di individuazione di nuovi interventi, coerenti con la strategia del PON Cultura e Sviluppo, ammissibili a finanziamento;

VISTO il decreto AdG n. 124 del 24 maggio 2019 di individuazione di nuovi interventi, coerenti con la strategia del PON Cultura e Sviluppo, ammissibili a finanziamento;

VISTO il decreto AdG n. 21 del 7 febbraio 2020 di individuazione di nuovi interventi, coerenti con la strategia del PON Cultura e Sviluppo, ammissibili a finanziamento**;**

VISTO l'Asse I del PON Cultura e Sviluppo *"Rafforzamento delle dotazioni culturali"*, articolato – a seguito delle citate modifiche – in tre linee di Azione: 6c.1.a *"Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo*"; 6c.1.b *"Sostegno alla*

diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate"; 6c.1.c "*Misure per garantire modalità di fruizione protette rispetto ai rischi connessi all'epidemia Covid-19 e per il rilancio della domanda culturale*";

VISTO l'elenco degli attrattori su cui interviene il PON (FESR) "*Cultura e Sviluppo*" 2014-2020, aggiornato da ultimo dal decreto 10 giugno 2021 n. 444 dell'Autorità di Gestione di "*Approvazione dell'elenco degli Attrattori di rilevanza strategica e della delimitazione delle rispettive aree di riferimento (Aree di attrazione culturale),* relativo agli attrattori di rilevanza strategica e alla delimitazione delle rispettive aree di riferimento (aree di attrazione culturale), come identificate negli Accordi Operativi di Attuazione sottoscritti con le cinque Regioni interessate dal PON Cultura e Sviluppo 2014-2020.

VISTI i "*Criteri per la selezione delle operazioni Asse I e Asse III"* approvati nella loro ultima versione dal Comitato di sorveglianza nella seduta dell'11 dicembre 2020;

VISTI gli obiettivi di spesa del Programma PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020 e valutata l'utilità – a seguito di una ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati – di ammettere al Programma ulteriori interventi in grado di aumentare la capacità dello stesso di raggiungere gli obiettivi di spesa e di performance;

VISTO l'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consente "*l'ammissibilità delle spese relative ad operazioni non portate materialmente a termine o completamente attuate*";

VISTO l'art. 65, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che "Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023…".

VISTO l'art. 65, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale consente l'ammissibilità delle spese relative ad operazioni non portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'Autorità di gestione;

VISTA la nota n. 9264 del 10 novembre 2017 dell'Agenzia della Coesione Territoriale con la quale, in relazione all'interpretazione ed applicazione dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato precisato che esso "…*di fatto non esclude la rendicontabilità anche di interventi che non nascono nel Programma Operativo, purchè le operazioni non siano state concluse prima della domanda di finanziamento al Programma presentata dal beneficiario all'AdG* …";

VISTO il decreto del 10 giugno 2021 n. 444 dell'Autorità di Gestione di "Approvazione dell'elenco degli Attrattori di rilevanza strategica e della delimitazione delle rispettive aree di riferimento (Aree di attrazione culturale)", relativo agli attrattori di rilevanza strategica e alla delimitazione delle rispettive aree di riferimento (aree di attrazione culturale), come identificate negli Accordi Operativi di Attuazione sottoscritti con le cinque Regioni interessate dal PON Cultura e Sviluppo 2014-2020;

VISTA la nota del 13 luglio 2021 n. 11972 con cui l'Autorità di gestione ha richiesto ai beneficiari di formalizzare la trasmissione ai propri uffici dell'elenco degli interventi non conclusi, ricadenti sugli attrattori di cui al citato decreto 444/2021 ~~e~~ finanziati da altre fonti di finanziamento da candidare sul PON "Cultura e Sviluppo" 2014-2020;

VISTA la nota di riscontro n. 12424-A del 20/07/2021 con la quale il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha candidato l'intervento denominato "*Lavori di riqualificazione paesaggistica e valorizzazione funzionale del Real Bosco di Capodimonte*" alla procedura ex art.65 in quanto intervento finanziato da fonte di finanziamento non portato materialmente a termine o completamente attuato per l'importo di € 4.946.969,87;

VISTA la nota del 24 novembre 2021, Ref. Ares 7237683 della Commissione Europea recante "Articolo 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) N. 1303/2013 (RDC). Chiarimento in merito al significato di operazioni "portate materialmente a termine" o "completamente attuate";

CONSIDERATO che il Sistema di gestione e controllo del PON "*Cultura e Sviluppo*" 2014-2020, in particolare il Manuale delle procedure, dispone che la valutazione delle proposte progettuali candidate dai beneficiari è effettuata da apposito gruppo di esperti di valutazione individuata dall'Autorità di gestione;

VISTO il decreto dell'Autorità di gestione del 26 luglio 2021 Rep. 606 di nomina del gruppo di esperti per la valutazione delle proposte progettuali riguardanti interventi ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO l'esito dell'istruttoria condotta dall'Unità Operativa 1 "*Programmazione e selezione degli interventi*" dell'Autorità di Gestione del 30 luglio 2021 e il verbale di seduta del 30 luglio 2021 del citato gruppo di esperti relativo alla valutazione dell'ammissibilità a finanziamento degli interventi proposti dai beneficiari in risposta alla nota n. 11972/2021, per cui risultano ammissibili 19 interventi per un valore complessivo di 33.974.697,13;

CONSIDERATO l'esito positivo della valutazione di ammissibilità effettuata dal suindicato gruppo di esperti e che gli interventi proposti dai beneficiari hanno ad oggetto attività di restauro e valorizzazione di beni culturali insistenti su aree di attrazione e di rilevanza strategica;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione rep. 639 del 4 agosto 2021 (registrato alla Corte dei Conti il 17 settembre 2021 n. 2518) che ha ammesso a finanziamento e a rendicontazione della spesa i primi 3 interventi di cui all'allegato C.1 del citato decreto e, più precisamente: (i) il "*GPP 15 - Riconfigurazione scarpate e restauro dell'insula dei Casti Amanti – Lotto 1*" del Parco Archeologico di Pompei, (ii) il "*GPP 16 - Restauro degli apparati decorativi e delle aree di giardino della casa di Cerere*" del Parco Archeologico di Pompei e (iii) il "*GPP D - Progetto di restauro e valorizzazione del settore settentrionale delle fortificazioni di Pompei. Torre di Mercurio*" del Parco Archeologico di Pompei;

CONSIDERATO l'art.3 del citato decreto, il quale ha previsto che "*gli interventi ammissibili e non finanziabili … potranno essere ammessi successivamente al liberarsi delle ulteriori risorse che si rendono disponibili sul PON "Cultura e Sviluppo" Asse I nel corso dell'attuazione"*;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione rep. 799 del 30 settembre 2021 (registrato alla Corte dei Conti il 28 ottobre 2021 n. 2723) che - al liberarsi di risorse ai sensi del citato art. 3 - ha ammesso a finanziamento e a rendicontazione della spesa, il primo intervento utile in graduatoria tra quelli "ammissibili e non finanziabili" contenuti nell'Allegato C.2 del preordinato decreto rep. 639/2021, ossia il "*GPP B*

Consolidamento e Restauro della Casa delle Nozze d'Argento Regio V, Insula 2" del Parco Archeologico di Pompei;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione rep. 557 del 1° luglio 2022 (registrato alla Corte dei Conti il 7 luglio 2022 n. 2139) che - al liberarsi di risorse ai sensi del citato art. 3 - ha ammesso a finanziamento e a rendicontazione della spesa, ulteriori sette interventi utili in graduatoria tra quelli contenuti nell'Allegato C.2, Elenco interventi "ammissibili non finanziabili" del decreto rep. 639/2021 – riportati nell'Allegato D.3;

VISTA la nota prot. 0013500-P del 14.04.2022 dell'Autorità di Gestione con la quale si richiedeva al Real Bosco di Capodimonte di trasmettere formale conferma della sussistenza all'interesse al finanziamento e delle condizioni preordinate all'ammissione;

VISTA la comunicazione del Real Bosco di Capodimonte acquisita al prot. ADG n. 0014640-A del 28.04.2022 con la quale si confermava l'interesse al finanziamento al PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020 ai sensi dell'art 65 Reg UE 1303/2013;

CONSIDERATO CHE

1. Con il citato decreto dell'Autorità di gestione *pro tempore* del PON FESR 2014-2020 n. 557 del 1° luglio 2022, ammesso dalla Corte dei Conti alla registrazione il 4 agosto 202e al n. 2139, sono stati individuati come ammissibili a finanziamento gli interventi presentati a seguito della circolare della stessa Autorità di gestione *pro tempore* del 13 luglio 2021 n. 11972, coerenti con le prescrizioni e i criteri di selezione del Programma;

2. con il decreto dell'Autorità di gestione *pro tempore* del PON FESR 2014-2020 n. 557 del ° luglio 2022, richiamato al punto precedente, l'intervento denominato "*Lavori di riqualificazione paesaggistica e valorizzazione funzionale del Real Bosco di Capodimonte.*" - CUP F69D17001190001 è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Programma, Asse I, fino all'importo massimo rendicontabile di euro € 4.946.969,87;

3. di dover adottare gli atti conseguenti a conclusione dell'iter di rendicontazione e certificazione di dette somme alla Commissione europea per le somme effettivamente rimborsate a carico del Programma PON "Cultura e Sviluppo".

4. ai sensi dell'art. 4 del decreto dell'Autorità di gestione *pro tempore* del PON FESR 2014-2020 innanzi richiamato, l'attuazione degli interventi individuati nel medesimo decreto come ammissibili a finanziamento, e pertanto ivi incluso l'intervento di cui al punto che precede, è regolamentata attraverso uno specifico disciplinare d'obbligo da stipularsi tra l'Autorità di gestione del Programma e il beneficiario di riferimento.

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Visti e considerando - Definizioni

I visti e i considerando formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare (di seguito, il "**Disciplinare**").

I termini e le espressioni utilizzate con la iniziale maiuscola hanno nel presente Disciplinare il significato loro attribuito di volta in volta.

Articolo 2 – Oggetto

Il presente Disciplinare si inserisce nel vigente quadro normativo comunitario relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo di programmazione 2014-2020 e ha la finalità di garantire – in continuità con il precedente periodo 2007-2013 – che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno retroattivo dell'UE relativo all'operazione selezionata, conformemente a quanto disposto dall'articolo 125 comma 3 del Reg. UE 1303/2013. L'atto in parola, pertanto, regola gli obblighi relativi all'attuazione ed alla rendicontazione dell'operazione da parte del Beneficiario con riferimento all'intervento denominato "*Lavori di riqualificazione paesaggistica e valorizzazione funzionale del Real Bosco di Capodimonte*" - CUP F69D17001190001 (di seguito, l'"**Intervento**"), ammesso a finanziamento e a rendicontazione a valere sulle risorse del PON Cultura e Sviluppo, Asse I, Linea di Azione 6c.1.a, fino all'importo massimo di euro € 4.946.969,87

Articolo 3 – Obblighi del Beneficiario

Con la stipulazione del presente Disciplinare il Beneficiario si obbliga, nel rispetto della normativa comunitaria sui "*Fondi strutturali e di investimento europei*" (di seguito, "**Fondi SIE**"), delle disposizioni nazionali di attuazione, della applicabile normativa nazionale e territoriale, delle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, nonché di quanto previsto dall'emanando decreto di concessione del finanziamento di cui *infra*, ad adempiere a quanto di seguito indicato:

a. inviare, con cortese sollecitudine, a seguito della stipulazione del presente Disciplinare:
   i. il quadro economico relativo all'Intervento sul format richiesto dall'AdG coerente con l'ultimo livello di attuazione raggiunto;
   ii. il provvedimento di nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP), come previsto dall'art. 5 della L. 241/1990 e il Codice CUP acquisito per l'Intervento;
   iii. il cronoprogramma aggiornato e dettagliato relativo all'attuazione dell'Intervento;
b. la documentazione tecnica esistente dell'Intervento (o dei lotti autonomi funzionali) corredata dalle eventuali autorizzazioni, approvazioni e validazioni relative;
c. garantire nello svolgimento di tutte le attività connesse all'intervento - nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma e comunque entro i termini di ammissibilità della spesa, ossia il 31.12.2023 - quanto segue:
   i. l'attuazione dell'intervento così come descritto nei documenti di progetto;
   ii. la conformità delle procedure alle norme comunitarie e nazionali in materia di Fondi SIE (art. 125, paragrafo 4, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013), nonché in materia di concorrenza, appalti pubblici, ambiente e pari opportunità;
   iii. ad assumere tutte le responsabilità di stazione appaltante nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e in materia di appalti pubblici, ambiente, pari opportunità;
   iv. il rispetto, in ordine al personale, a qualsiasi titolo coinvolto nell'attività oggetto del presente Disciplinare, della disciplina in materia di lavoro, pubblico e privato, ivi compresa la normativa sulla sicurezza dei lavoratori, nonché della disciplina in materia di regolarità contributiva ed assistenziale;
   v. relativamente all'iscrizione in bilancio delle risorse e alla contabilità:

- l'eventuale adozione di un sistema di contabilità separata dell'operazione cofinanziata (art. 125, paragrafo 4, lettera b), del Reg. (UE) n. 1303/2013) per l'operazione o la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate ed uscite relative all'operazione oggetto del presente Disciplinare;
- nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione cofinanziata in maniera chiara e in qualsiasi momento;
- osservare tutte le norme vigenti riguardo alla tracciabilità dei pagamenti già effettuati o da effettuarsi mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c di Tesoreria dell'Ente;

vi. il rispetto delle procedure definite nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma e nei relativi allegati, nonché delle indicazioni operative riguardanti l'attuazione dell'intervento impartite dall'Autorità di Gestione;

vii. il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità nei casi e con le modalità previste dal punto 2.2 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013;

viii. la trasmissione ai fini delle erogazioni di cui all'art. 7 che segue, della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'operazione finanziata e delle *check list* di autocontrollo firmate dal Responsabile del procedimento;

ix. la produzione della documentazione relativa alle dichiarazioni di spesa mediante utilizzo degli appositi modelli previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma e/o predisposti dall'AdG, qualora presenti;

x. la collaborazione necessaria all'AdG in occasione di controlli da parte di altre autorità o organismi;

xi. l'inserimento nella piattaforma "*Community MIBACT*" di tutta la documentazione tecnica, amministrativa, contabile relativa all'operazione;

xii. la trasmissione tempestiva dell'attestazione di tutte le spese effettivamente sostenute e quietanzate in relazione all'Intervento;

xiii. la trasmissione degli elenchi del personale impegnato nelle attività relative all'Intervento con l'indicazione del ruolo e delle mansioni svolte;

xiv. la conservazione in originale o su supporti conformi a norma dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di tutta la documentazione, amministrativa e contabile riferita all'Intervento.

xv. a fornire tempestivamente all'Autorità di Gestione ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare l'operazione cofinanziata, ai sensi del successivo articolo 9 del presente Disciplinare;

xvi. all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 relativamente alla stabilità delle operazioni;

Articolo 4 – Monitoraggio

L'Intervento sarà oggetto di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo le scadenze previste dall'art. 112 del Reg. (UE) n. 1303/2013 da parte degli organismi preposti.

Al fine del corretto e costante monitoraggio dell'Intervento, il Beneficiario dovrà implementare, a pena di revoca del finanziamento, il "*Sistema Gestione Progetti*" (di seguito, "**SGP**").

Il Beneficiario dovrà, inoltre, trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento e/o di eventuale chiusura dell'operazione dell'Intervento, come meglio precisato al successivo art. 8, sulla base della disciplina applicabile e del Sistema di Gestione e Controllo adottato dal Programma.

In caso di assenza di avanzamento, di mancato rispetto del cronoprogramma e/o di scostamenti da quest'ultimo, il Beneficiario dovrà illustrare in modo dettagliato e puntuale (allegando tutta la documentazione informativa) le cause del mancato rispetto dei tempi di attuazione.

Articolo 5 – Spese ammissibili e eleggibilità della spesa

L'importo riportato nel quadro economico rideterminato in esito all'individuazione del contraente, pertanto al netto del ribasso d'asta, costituisce per il Beneficiario il limite massimo di valore di ammissibilità delle spese.

Per spese ammissibili si intendono quelle definite tali dalla normativa nazionale e comunitaria, tra cui le definizioni di cui all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e al D.P.R. n. 22/2018.

In ogni caso, le spese devono essere:

a. pertinenti ed imputabili con certezza all'Intervento ammesso a finanziamento;

b. effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;

c. sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese (**1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2023**);

d. contabilizzate, ossia registrate nel sistema contabile del soggetto beneficiario e nel sistema SGP;

e. previste dall'Intervento ammesso a finanziamento ed indicate nel quadro economico definitivo di spesa;

f. legittime, ossia sostenute in conformità delle norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, a titolo meramente esemplificativo, in materia fiscale e contabile, in materia di appalti pubblici, di pari opportunità e ambiente, in materia di pubblicità e trasparenza, ivi comprese quelle rinvenienti, ove applicabili, dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Eventuali economie, a qualunque titolo derivanti, rientrano nella disponibilità dell'AdG che potrà, al sussistere delle condizioni, riprogrammarle.

L'eventuale utilizzo degli imprevisti, entro i limiti percentuali previsti dalla normativa vigente, potrà essere autorizzato soltanto ove il Beneficiario abbia richiesto preventivamente l'approvazione da parte dell'AdG. La richiesta preventiva di approvazione dovrà necessariamente contenere una relazione tecnica ed illustrativa dell'imprevisto ove siano analiticamente documentate le spese da affrontare e le cause di imprevedibilità.

Articolo 6 – Rendicontazione delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rendicontare le spese effettivamente sostenute, tramite l'inserimento delle stesse in SGP, e caricare la documentazione amministrativa e contabile in formato elettronico all'interno della "*Community MiBACT*" entro il 28 febbraio 2024.

Ai fini della rendicontazione delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona delegata, un'attestazione ove risulti che:

a. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di appalti pubblici, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;

b. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;

c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;

d. nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione cofinanziata in maniera chiara e in qualsiasi momento.

Ad avvenuto completamento dell'Intervento finanziato, a prescindere dal livello di spesa raggiunto, che non potrà comunque essere superiore alla spesa ammessa, ai fini della rendicontazione delle spese e la relativa certificazione, oltre alle attestazioni di cui sopra, il Beneficiario dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

a. attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'Intervento;

b. attestazione che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi dell'Intervento e in che misura l'Intervento ha contribuito al raggiungimento degli indicatori di output;

c. dichiarazione in merito ad altre eventuali spese dell'Intervento e ad esso riconducibili, sostenute nei termini temporali di ammissibilità/eleggibilità, ma non riportate nella rendicontazione finale, che le stesse non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Articolo 7 – Procedure di verifica e convalida dei pagamenti dei beneficiari ed eventuale modalità di erogazione delle somme residue

A seguito dell'ammissione sul PON del finanziamento da parte dell'AdG e sulla base degli stati di avanzamento del progetto, il Beneficiario carica e convalida sul sistema informativo SGP i pagamenti e la dichiarazione di spesa corredati di tutta la documentazione amministrativa e contabile a supporto.

L'Autorità di Gestione, previa verifica della dichiarazione di spesa e dei pagamenti convalidati dal Beneficiario sul sistema informativo SGP e della completezza della documentazione amministrativa e contabile, successivamente agli esiti delle verifiche di gestione ex art. 125, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 5, lettera a) del Regolamento UE 1303/2013, determina l'importo finale del finanziamento a carico del Programma.

L'eventuale erogazione delle risorse finanziarie necessarie al completamento a valere sul PON avverrà con le seguenti modalità:

a) nella ipotesi in cui il progetto da completare sia nella fase di progettazione, erogazione di una prima quota di finanziamento, anche prima dell'emissione del decreto di cui al secondo capoverso del presente articolo, per un ammontare non superiore all'importo delle spese di progettazione come risultanti dalla relativa documentazione amministrativa e contabile, previa presentazione, all'AdG, della predetta documentazione unitamente a quella relativa alla verifica del progetto. Le economie derivanti dalle gare di progettazione dovranno essere riportate nel quadro economico rideterminato finale e, analogamente alle altre economie generate nell'ambito dell'Intervento, rientreranno nelle disponibilità dell'AdG;

b) nella ipotesi in cui il progetto da completare sia nella fase di lavori/servizi, erogazione di un'anticipazione del 20% dell'importo del finanziamento concesso come risultante dal relativo decreto di cui al secondo capoverso del presente articolo;

c) erogazione degli importi relativi agli stati di avanzamento (SAL) ed alle altre spese, come risultanti dalla documentazione amministrativa e contabile trasmessa dal Beneficiario all'AdG, fino alla concorrenza del 90% dell'importo totale del quadro economico rimodulato post gara diminuito delle spese relative alla progettazione, con recupero dell'anticipazione a valere sulla prima erogazione ai sensi della presente lettera c);

d) erogazione della rata di saldo pari al restante 10% delle spese sostenute ed al netto delle eventuali anticipazioni ancora non recuperate, come risultante dalla documentazione amministrativa e contabile trasmessa dal Beneficiario all'AdG dopo l'emissione, entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia, del certificato provvisorio di collaudo o del certificato di regolare esecuzione nel caso dei lavori o di certificato di verifica di conformità nel caso di servizi e forniture.

Successivamente alla stipula del contratto di appalto relativo ai lavori o servizi oggetto dell'Intervento e, comunque, a seguito della trasmissione dal Beneficiario all'AdG degli atti relativi

alla procedura di gara di riferimento unitamente al quadro economico post gara rideterminato ed approvato con indicazione delle specifiche voci di spesa, sarà emesso dall'AdG il decreto di concessione del finanziamento, nella forma del contributo, per un importo corrispondente al quadro economico rimodulato post gara, tenendo conto di tutte le economie già realizzatesi e fermo restando, come già specificato anche nel punto a) del precedente capoverso del presente articolo, che tutte le economie rivenienti dai ribassi d'asta rientrano nelle disponibilità esclusive dell'AdG.

Il Beneficiario si impegna a provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema SGP; in particolare, i pagamenti effettuati dovranno essere registrati su SGP entro dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

Per l'utilizzo di SGP l'AdG provvederà a supportare i RUP nelle procedure di gestione del medesimo SGP e nell'implementazione dello stesso, a seguito di apposita abilitazione come Responsabile dell'intervento (R.I.).

Le erogazioni saranno inoltre effettuate anche in base alle risultanze delle verifiche sul corretto e aggiornato inserimento dei dati di monitoraggio sul sistema SGP.

Articolo 8 – Controlli e verifiche

L'Autorità di Gestione effettuerà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, paragrafi 4, 5 e 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le verifiche amministrative e le verifiche in loco relative allo stato di attuazione dell'Intervento.

Il Beneficiario è tenuto, altresì, a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti deputati ai controlli (Autorità di Gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e Commissione europea) fornendo le informazioni e la documentazione necessarie.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.

Dall'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione / Collaudo relativo all'intervento cofinanziato, il Responsabile del Procedimento deve trasmettere all'AdG:

a. la dichiarazione di chiusura dell'operazione contenente:

1. la conferma e/o la rettifica di tutti i dati di monitoraggio finanziario, procedurale, e fisico relativi all'operazione, presenti sul Sistema informativo SGP;

2. gli estremi dell'atto di approvazione del quadro economico finale dell'operazione e le eventuali economie accertate rispetto al finanziamento concesso.

Articolo 9 – Revoca del finanziamento

L'Autorità di Gestione si riserva il potere di revocare la decisione di inserimento del progetto nel PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell'osservanza delle condizioni individuate dal presente disciplinare, della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca l'Autorità di Gestione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione.

In caso di non riconoscimento dell'ammissibilità di talune spese il Beneficiario è tenuto a fornire la corretta rendicontazione delle sole spese ammissibili rimanendo fermo l'obbligo di registrare tutte le informazioni sul sistema informativo SGP.

Si procederà, in particolare, alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:

a. nel caso in cui il Beneficiario incorra in gravi violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e norme prescritte dal presente Disciplinare, dalle leggi, regolamenti e disposizioni comunitarie e nazionali applicabili;

b. qualora il Beneficiario non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 3 che precede;

c. qualora, a seguito di controlli operati dalle Autorità di Gestione, di Certificazione o di Audit, ovvero di attivazione di procedimenti giudiziari civili, amministrativi o penali, risultino accertate a carico del Beneficiario irregolarità non emendabili o sanabili nell'attuazione di operazioni finanziate;

d. qualora per dodici mesi consecutivi il Beneficiario non presenti alcuna domanda di pagamento e non abbia inviato alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa;

e. qualora la rendicontazione delle spese non sia conforme a quanto previsto dall'art. 6 che precede;

f. qualora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, prima del decorso di un quinquennio dal pagamento finale, o entro il diverso termine, ove applicabile, stabilito dalla normativa sugli aiuti di stato, si verifichi un cambio di proprietà della infrastruttura ovvero una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento.

Nel caso di revoca il Beneficiario è obbligato a restituire le somme già erogate dall'AdG restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Intervento. Qualora il beneficiario non sia nelle condizioni di completare tutti i pagamenti entro i termini di ammissibilità della spesa, secondo il RDC vigente, l'AdG si riserva la facoltà di individuare una fonte finanziaria diversa dal PON senza alcun obbligo alcuno.

È facoltà, inoltre, dell'AdG utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Articolo 10 – Utilizzo delle informazioni

Le informazioni e la documentazione grafica e fotografica relativa agli interventi finanziati dal PON Cultura e Sviluppo, restano di proprietà esclusiva del Ministero per i beni e la attività culturali e per il turismo – Segretariato Generale – Servizio V (*Contatti e attuazione programmi*).

L'eventuale utilizzo operato da soggetti diversi dal Ministero per i beni e la attività culturali e per il turismo – Segretariato Generale – Servizio V (*Contatti e attuazione programmi*) dovrà essere espressamente autorizzato dallo stesso.

Articolo 11 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si applicano le norme di legge e le disposizioni comunitarie vigenti.

*****

L'AUTORITÀ DI GESTIONE

Documento sottoscritto con firma digitale da NICOLA MACRI' , ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i.

Firmato digitalmente
da Macri Nicola
Data: 2024.01.17
15:47:46 +01'00'

IL BENEFICIARIO

Documento sottoscritto con firma digitale da EIKE SCHMIDT, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i.

Firmato
digitalmente da
**Eike Dieter
Schmidt**

O = Ministero della
cultura
C = IT